



DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Circolare informativa per la clientela
n. 6/2013 del 21 febbraio 2013

SALDO IVA 2012

VERSAMENTO ENTRO IL 18 MARZO 2013

In questa Circolare

- 1. Calcolo dell'Iva dovuta**
- 2. Modalità e termini di versamento**
- 3. Sanzioni per violazioni relative al versamento**

In via generale, i soggetti passivi Iva, oltre a presentare la dichiarazione annuale Iva, devono effettuare il versamento dell'**Iva dovuta** in base alla predetta dichiarazione **entro il 16 marzo di ciascun anno**.

L'obbligo di versamento sussiste solo nel caso in cui l'importo dell'Iva dovuta superi euro 10,33 (euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Pertanto, il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale è dovuto da tutti i soggetti Iva che presentino un'imposta a debito superiore a euro 10,33 e deve essere effettuato rispettando i diversi termini previsti a seconda che il soggetto sia tenuto a presentare la **dichiarazione in forma autonoma** ovvero in **forma unificata** (tramite il Modello Unico).

I contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione Iva 2013, relativa all'anno di imposta 2012, **entro il 18.3.2013** (essendo la scadenza prevista del 16.3 di sabato e il 17.3 un giorno festivo).

Le istruzioni al modello di dichiarazione Iva 2013, infatti, ricordano che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cada di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare il saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale in un'**unica soluzione** ovvero hanno la possibilità di **rateizzare**, ai sensi dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. 241/1997 (il versamento dell'Iva a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di **due** ad un massimo di **nove**, dal 16 marzo al 16 novembre).

In quest'ultimo caso, le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre, e, quindi, il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9.

Sull'importo delle **rate successive alla prima** è dovuto l'**interesse** fisso di rateizzazione pari allo **0,33% mensile** (misura introdotta dall'art. 5, D.M. 21.5.2009): pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

MODALITÀ di RATEIZZAZIONE

- Il pagamento deve essere effettuato con **rate mensili di pari importo** maggiorate degli interessi;
- la prima rata deve essere versata **entro il giorno di scadenza del saldo Iva** (16 marzo) e le altre rate entro il **giorno 16 di ciascun mese successivo** (16 aprile, 16 maggio e così via);
- la rateazione deve **concludersi**, comunque, **entro il mese di novembre**. Come rilevato dalle istruzioni al modello di dichiarazione Iva 2013, i soggetti che presentano la dichiarazione **in forma autonoma** possono versare il saldo in un'**unica soluzione** (entro il 16 marzo) ovvero **rateizzare** la somma dovuta **maggiorando dello 0,33% mensile di interesse** fisso l'importo di ciascuna rata successiva alla prima

Come precisato nelle istruzioni al modello Iva 2013, se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva all'interno del Modello Unico, il versamento può essere **differito** alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla predetta dichiarazione unificata. In tal caso, occorre applicare la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, D.P.R. 435/2001 (cfr. C.M. 51/E/2002 e R.M. 69/E/2012).

Più precisamente, i contribuenti Iva che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata (quindi insieme al Modello Unico 2013), hanno più opzioni per il versamento del saldo risultante dal Modello Iva 2013. Questi ultimi, infatti, oltre ai termini di versamento previsti per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma, possono anche decidere di usufruire di **maggiori termini di versamento** previsti per le imposte risultanti dal modello di dichiarazione dei redditi che, si ricorda, sono fissati al:

- **17.6.2013** (essendo il 16.6 giorno festivo);
- **16.7.2013**, con maggiorazione dello 0,40%.

Si precisa, a tal riguardo, che lo «slittamento» con i più ampi termini previsti per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con il Modello Unico **non** è consentito a coloro che presentano la dichiarazione **in forma autonoma** (la scadenza del versamento per questi soggetti è **tassativa**).

Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 16 marzo, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste, come meglio specificato nel proseguo della presente circolare.

Infatti, si può tranquillamente affermare che il versamento in scadenza il 18.3.2013 è dunque **categorico** per tutti coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma in quanto il mancato rispetto del

predetto termine potrà essere sanato solo mediante l'istituto del **ravvedimento operoso**, cioè riparando volontariamente al mancato adempimento.

Pertanto, in buona sostanza, riguardo alle date in cui è possibile effettuare il versamento del saldo Iva annuale, possiamo evidenziare che esistono **tre possibili scadenze** per saldare l'imposta relativa all'anno solare precedente: **16 marzo, 16 giugno e 16 luglio**.

Naturalmente, per individuare quella giusta, occorre sempre far riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione annuale Iva che, come abbiamo visto, può avvenire unitamente al Modello Unico o separatamente da questo, in via autonoma.

TERMINI di VERSAMENTO
• I contribuenti che hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione Iva 2013 in via autonoma devono necessariamente versare l'imposta (o la prima rata, se scelgono il pagamento rateale) entro il 18.3.2013; • coloro che presentano la dichiarazione Iva 2013 all'interno di Unico 2013 possono decidere liberamente (disponendo della facoltà di scegliere di rimandare il pagamento) se effettuare il versamento (in un'unica soluzione o della prima rata) entro il 18.3.2013 o rinviarlo al 17.6.2013 oppure, come ultima <i>chance</i>, a questi contribuenti è consentito di differire ulteriormente il pagamento al 16.7.2013, previa un'ulteriore maggiorazione, a titolo di interesse, della somma da versare dello 0,40%

1. CALCOLO dell'IVA DOVUTA

La determinazione dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale avviene mediante la compilazione del **Quadro VL «Liquidazione dell'imposta annuale»** del modello di dichiarazione annuale Iva.

In particolare, salvo specifici settori per i quali sono previsti regimi particolari, i contribuenti sono obbligati ad effettuare le liquidazioni e i corrispondenti versamenti dell'imposta, con cadenza periodica (generalmente mensile o trimestrale).

Va però ricordato che, mentre i **versamenti periodici** costituiscono una liquidazione provvisoria del debito o del credito del contribuente, la **liquidazione definitiva** avviene con la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

In linea di massima, considerando il caso dei **contribuenti «ordinari»**, la procedura di calcolo dell'Iva annuale può essere così riassunta:

- calcolo dell'imposta a debito o a credito mediante la **somma algebrica** tra Iva a debito e Iva detraibile;
- calcolo dell'imposta dovuta o a credito, apportando al valore determinato al punto precedente, apposite **rettifiche in aumento e in diminuzione** per tenere conto degli altri fattori che incidono sul calcolo (tra i quali, ad esempio, i versamenti periodici effettuati nel corso del periodo d'imposta, eventuali crediti dell'anno precedente portati a nuovo o scomputati in sede di versamento di imposte e contributi, rimborsi infrannuali e così via).

Il risultato finale corrisponde all'esatto ammontare dell'Iva dovuta (e quindi da versare entro le scadenze accennate) o dell'Iva a credito (da utilizzare in compensazione o da riportare a nuovo).

In linea generale, pertanto, la posizione del contribuente si determina come **differenza** fra «Iva a debito» e «Iva a credito» (relative all'intero anno solare) e i crediti d'imposta eventualmente spettanti.

CALCOLO dell'IVA a DEBITO o a CREDITO
Iva relativa alle operazioni imponibili , compresa quella relativa a particolari operazioni (ad esempio, acquisti di beni provenienti dallo Stato del Vaticano o da San Marino, acquisti di oro da investimento, ecc.)
<i>meno</i>
Iva ammessa in detrazione (compresa quella detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'art. 34-bis, D.P.R. 633/1972)
<i>uguale</i>
Imposta dovuta (ovvero imposta a credito)

A questo punto, si procede alla determinazione dell'Iva a debito (e quindi da versare) o a credito (e quindi da compensare, da riportare a nuovo o, in alcuni casi particolari, da chiedere a rimborso).

2. MODALITÀ e TERMINI di VERSAMENTO

Entro il 18.3.2013 i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva 2013 devono versare il saldo Iva risultante da questa dichiarazione.

La scadenza, inderogabilmente impressa nel memorandum dei pagamenti Iva di tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione in via autonoma, anche quest'anno segue regole sostanzialmente immutate rispetto agli anni precedenti.

Infatti, chiamati in cassa alla scadenza indicata sono espressamente i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva 2013 «**sganciata**» da Unico 2013, che, in caso di mancato versamento entro il termine previsto, potranno sanare questo loro inadempimento solo attraverso il ravvedimento operoso, cioè riparando volontariamente alla loro dimenticanza.

Tutti i contribuenti, come accennato, possono scegliere se pagare in un'unica soluzione o in forma rateale.

In quest'ultima ipotesi, infatti, è possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

- la **prima** deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle **successive** devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle **rate successive alla prima** è dovuto l'**interesse fisso di rateizzazione** pari allo **0,33% mensile** (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via).

Come già evidenziato, se il contribuente è obbligato alla presentazione della **dichiarazione unificata** (in tale categoria rientrano la maggior parte dei contribuenti Iva) il versamento può essere **differito** alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Naturalmente, avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi in regola con il Fisco entro il termine previsto per il versamento delle imposte riguardanti il Modello Unico.

Pertanto, riepilogando, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva 2013 **in via autonoma**, può scegliere tra il versamento in un'unica soluzione entro il 18.3.2013 e la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il contribuente, invece, è tenuto a presentare la dichiarazione Iva 2013 all'interno del **Modello Unico 2013**, può scegliere di:

- versare l'importo dovuto in un'unica soluzione entro il 18.3.2013;
- versare tale importo sempre in un'unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo;
- rateizzare dal 18 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al Modello Unico, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Riguardo alle **modalità di versamento**, si precisa che il versamento del saldo Iva 2012 va effettuato utilizzando il **Modello F24, esclusivamente in modalità telematica**, direttamente da parte dell'interessato (attraverso il servizio Fisconline, la rete Entratel o i servizi offerte da banche o Poste italiane S.p.a.) oppure tramite gli intermediari autorizzati al servizio telematico Entratel, indicando nella sezione «Erario» il codice tributo **6099** «Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale». Quale anno di riferimento va riportato il **2012**.

Gli **interessi** relativi alla rateizzazione, invece, devono essere esposti nel Modello F24 **separatamente** dall'ammontare della rata dell'Iva da versare a saldo, con il codice tributo **1668**.

MODALITÀ di COMPILAZIONE del MODELLO F24
Campo « Codice tributo »: in cui va riportato il codice 6099 (Iva annuale saldo)
Campo « Rateazione/regione/prov. »: in cui si devono indicare il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate prescelto (ad esempio, «0106» per la prima rata di 6, «0101» se si è scelto il

versamento in un'unica soluzione)
Campo « Anno di riferimento »: che nel nostro caso specifico è il 2012
Campo « Importi a debito versati »: in cui riportare l' importo che si versa (importo del saldo Iva dovuto)

Si ricorda, inoltre, che i contribuenti che versano l'Iva **trimestralmente** devono sommare all'importo dovuto gli **interessi dell'1%**.

Si precisa, inoltre, che ai fini del versamento del saldo Iva, è possibile avvalersi della **compensazione** con eventuali crediti tributari o contributivi: in questo caso nella sezione «Erario» del Modello F24 si potrà esporre ed indicare anche l'importo del credito eventualmente disponibile (ad esempio, Irpef, Ires, ecc.) utilizzato in compensazione del saldo Iva.

3. SANZIONI per VIOLAZIONI RELATIVE al VERSAMENTO

Le **violazioni** alle norme in materia di versamento dell'Iva possono determinare l'applicazione di **sanzioni** sia di natura amministrativa che penale.

Sanzioni amministrative

Nelle ipotesi di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'acconto Iva, dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche o dell'Iva a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale è prevista una **sanzione amministrativa pari al 30%** della somma non versata, ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997, più gli **interessi di mora**.

Si precisa, a tal fine, che il mancato versamento del saldo Iva si può, comunque, regolarizzare ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997.

A tale riguardo si ricorda, infatti, che grazie al ravvedimento operoso si può procedere all'autodeterminazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative **ridotte**, così come previsto ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997, da calcolare nella misura:

- di un decimo del 30% (**3%**), se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. «**ravvedimento breve**»);
- di un ottavo del 30% (**3,75%**), se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (cd. «**ravvedimento lungo**»).

Per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i **quattordici giorni successivi alla scadenza**, l'art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, ha previsto la possibilità di **ridurre ulteriormente** la misura della sanzione ridotta. In particolare, la **sanzione ordinaria del 30%** (che si applica all'omesso o tardivo pagamento) **si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo**, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza (cd. «**ravvedimento sprint o mini ravvedimento**»).

Contestualmente al versamento dell'imposta e della sanzione ridotta, occorre versare **anche** gli **interessi moratori**, calcolati al tasso legale annuo (attualmente è pari al **2,5%**) per tutti i giorni di ritardo: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui è stato eseguito effettivamente.

A tal fine si ricorda che i **codici tributo** da utilizzare per il ravvedimento operoso nel Modello F24 sono i seguenti:

- **6099**: per l'importo del debito versato in ritardo;
- **1991**: per la quota di interessi tardivi;
- **8904**: per la sanzione amministrativa, indicando l'anno di imposta per cui si effettua il pagamento.

SANZIONI AMMINISTRATIVE e RAVVEDIMENTO OPEROSO	
Sanzioni per omesso versamento del saldo Iva	
Violazione per omesso, tardivo o insufficiente versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale	Sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997)
Ravvedimento operoso	

Il contribuente che non ha versato il saldo Iva, per sanare l'irregolarità, ha la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso applicando le seguenti riduzioni alla suddetta sanzione minima:	
1/10 del 30% (ossia il 3%)	se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. « ravvedimento breve »)
1/8 del 30% (ossia il 3,75%)	se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (cd.« ravvedimento lungo »)
1/15 del 3% (ossia il 0,2%)	se il versamento dell'imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (cd. « ravvedimento sprint o mini ravvedimento »). Con il «ravvedimento sprint» (entrato in vigore con il D.L. 98/2011) la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di «ravvedimento breve o mensile» entro 30 giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è, infatti, uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il «ravvedimento breve o mensile» Oltre il trentesimo giorno si applica il «ravvedimento lungo» che prevede l'applicazione di una sanzione pari al 3,75%

Sul fronte delle sanzioni amministrative, si ricorda, inoltre, che in caso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento iniziate dall'Amministrazione finanziaria il contribuente non potrà più avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Anche in questo caso, però, è possibile ottenere una riduzione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal ricevimento della **comunicazione di irregolarità** (10% dell'imposta dovuta).

Gli importi richiesti con la predetta comunicazione possono essere rateizzati (art. 3-bis, D.Lgs 462/1997) e il numero di rate possibili è determinato dall'importo del debito.

Saranno, pertanto, un massimo di:

- **sei rate** trimestrali di pari importo, se il debito è **fino a 5.000 euro**;
- **venti rate** trimestrali di pari importo, se il debito **supera 5.000 euro**.

Sanzioni penali

Per quanto concerne le sanzioni di carattere penale, va ricordato che per l'omesso versamento del saldo Iva si può incorrere anche in sanzioni di natura penale (**reclusione da 6 mesi a 2 anni**).

Queste scattano, come vedremo nel dettaglio, nel caso di mancato versamento dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un **importo superiore a 50.000 euro** e se l'omissione perdura fino alla scadenza per il versamento del successivo acconto.

Infatti, l'art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 (che regola la materia del mancato versamento di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti (euro 50.000), «*anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo*».

Sotto il **profilo temporale**, il reato si perfeziona quando il mancato versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene «*entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo*», come letteralmente previsto dalla norma in esame.

In sostanza, la violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se, ad esempio, alla data del 27.12.2012, non risulta versato un ammontare dell'Iva relativa all'anno 2011, superiore all'importo limite di euro 50.000.

A tal riguardo si precisa che, con specifico riferimento alle sanzioni di natura penale, al fine di contrastare l'evasione dell'Iva derivante da mancato versamento dell'imposta, l'art. 35, co. 7, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006, ha introdotto nel D.Lgs. 74/2000 gli artt. 10-ter e 10-quater, che prevedono due nuove fattispecie di reato.

In particolare, le disposizioni in commento prevedono la **reclusione da 6 mesi a 2 anni** per chi incorra in una delle seguenti fattispecie delittuose:

- **omesso versamento** dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, per un importo superiore a 50.000 euro per periodo di imposta (art. 10-ter);
- utilizzo in **compensazione di crediti non spettanti o inesistenti**, per un importo superiore a 50.000 euro per periodo di imposta (art. 10-quater).

Infatti, con riferimento alla prima ipotesi delittuosa, il contribuente che ometta di versare l'Iva risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo è punito con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni**. La norma opera qualora l'**Iva non versata** nell'anno risulti **superiore a 50.000 euro**.

Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga **fino al 27 dicembre dell'anno successivo** al periodo di imposta di riferimento.

Passando alla seconda fattispecie delittuosa, la **stessa sanzione penale** si applica per l'omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in **compensazione crediti non spettanti o inesistenti**. Il debito si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo **superiore a 50.000 euro**, con riferimento al singolo periodo d'imposta.

Più precisamente, pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a 50.000 euro.

SANZIONI di NATURA PENALE	
Omesso versamento Iva (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000) Omesso versamento dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta	Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000) Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o non esistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta	Reclusione da 6 mesi a 2 anni